

TAR Roma 07/06/1999 n. 1217

legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.1, 31/bis.1

Le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, ove non sono configurabili provvedimenti autoritativi; pertanto, una volta concluso il contratto, gli atti emanati in tale fase operano esclusivamente nell'ambito di posizioni paritetiche delle parti, con conseguente competenza del giudice ordinario all'accertamento dei fatti legittimanti l'adozione degli atti medesimi (ivi compresi la rescissione ed il recesso previsti dagli artt. 340 e 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F)